



COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di MESSINA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 Reg. DEL 25 LUGLIO 2025

OGGETTO: Procedimento di mediazione n. 156/2025 promosso dall'ATO 3 – Servizio idrico integrato di Messina innanzi a Italia Mediazione. – Presa d'atto verbale di mediazione del 23.06.2025 ed approvazione accordo allegato al verbale di mediazione.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** dalle ore **10,35** alle ore **10,50** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco		X
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. FRUSTERI Francesca - Assessore	X	

- ♦ Presiede, in presenza, il Vice Sindaco **Carmelo CAPUTO**.
- ♦ Partecipa, da remoto, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ♦ Partecipano, da remoto gli Assessori **Salvatore FABIO** e **Francesca FRUSTERI**.
- ♦ Non è intervenuto l'Assessore **Calogero FABIO**.
- ♦ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 132 del 25 Luglio 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 42 /2025

Del 24 luglio 2025

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 132 /2025

Del 23.07.2025

OGGETTO: Procedimento di mediazione n.156/2025 promosso dall'ATO 3 – Servizio Idrico Integrato di Messina innanzi a Italiana Mediazione. – Presa d'atto verbale di mediazione del 23.06.2025 ed approvazione accordo allegato al verbale di mediazione.

Il Sindaco

Premesso:

- **Che**, a mezzo raccomandata A/R è pervenuto il ricorso per D.I. acquisito in data 5 novembre 2014 al **n.5966** del protocollo generale di questo Ente, agli atti del Servizio Contenzioso, presentato al Tribunale Civile di MESSINA dall'A.T.O. n.3 – Servizio Idrico Integrato di Messina e per esso dal Commissario Straordinario e Liquidatore, elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello c/o lo studio professionale dell'Avv. Spanò Renata, dal quale è rappresentato e difeso;
- **che** con il suddetto ricorso, l'**A.T.O. n.3 – Servizio Idrico Integrato di Messina**, e per esso il **Commissario Straordinario e Liquidatore** ha chiesto al Tribunale di volere *ingiungere al Comune di Longi, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare la somma di € 14.361,13 a titolo di quote di riparto per le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 3 – S.I.I. di Messina relativamente agli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 e 2012 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo, nonchè le spese ed i compensi di causa, IVA, CPA e spese generali come per legge;*

Dato atto:

- **che**, con deliberazione di G.M. n.122 del 24 novembre 2014, si è proceduto al conferimento dell'incarico all'Avv. LAZZARA Lidia, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di MESSINA, con ampio mandato per porre in essere tutti gli eventuali atti giudiziari ed extragiudiziari avverso il suddetto **ricorso**, a tutela di quest'Amministrazione Comunale;
- **che** con nota del 15 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita in data 18 gennaio 2021 al n.301 del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LAZZARA Lidia ha trasmesso l'atto di rinuncia al mandato professionale, avendo la stessa presentato istanza di sospensione dall'Ordine Professionale di appartenenza;
- **che**, al fine di consentire la precisazione delle conclusioni, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021 è stato conferito incarico all'Avv. FERRAU' Francesco, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di MESSINA;

Considerato:

- **che** con nota del 26 ottobre 2024, acquisita in data 28 ottobre 2024 al n.9534 del protocollo generale dell'Ente, il Commissario straordinario e liquidatore dell'ATO 3 Messina – S.I.I. in persona del Dr. Lentini, ha sollecitato la definizione della situazione contabile tra ATO 3 Messina – S.I.I. e Comune di Longi, comprendente oltre al periodo oggetto di contenzioso (dal 2006 al 2012) per un importo pari ad € 14.361,14, anche il periodo dal 2013 al 2018, per un ulteriore importo pari ad € 2.585,09 e, quindi, per complessivi € 16.946,23;
- **che** con ordinanza del 30 marzo 2025, acquisita in data 09 aprile 2025 al n.2908 del protocollo generale dell'Ente, il Giudice del Tribunale di Messina – I^a sezione Civile ha ordinato *che le parti esperissero tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza. Con la medesima ordinanza ha rinviato la causa all'udienza del 13.11.2025;*
- **che** con nota del 07 aprile 2025 così come successivamente integrata con nota acquisita in data 10 aprile 2025 al n.2947 del protocollo generale dell'Ente, l'organismo Italiana Mediazione ha comunicato che, presso la loro sede, in data 03 aprile 2025 era stata depositata un'istanza di mediazione proposta da ATO 3 Messina – Servizio Idrico Integrato, per l'avvio di un tentativo di mediazione, nei confronti del Comune di Longi e che il primo incontro, in modalità telematica, veniva fissato per il 13 maggio 2025 alle ore 16,00;
- **che** con delibera di G.C. n.76 dell'8 maggio 2025 veniva conferito, per continuità di linea difensiva, incarico legale all'avv. FERRAU' per assistenza all'Ente nella fase di mediazione;
- **che** con istanza di accettazione mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, il Legale Rappresentante dell'Ente ha dichiarato di accettare la procedura di mediazione n.156/2025 proposta da ATO 3 Messina – Servizio Idrico Integrato;
- **che** con nota del 27 maggio 2025, acquisita in pari data al n.5259 del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. FERRAU' ha espresso il proprio motivato parere in relazione alla proposta formulata, in occasione dell'incontro tenutosi in data 16 giugno 2025, dal Commissario e Liquidatore Dr. Lentini suggerendo la risoluzione della controversia nell'attuale sede di mediazione facendo riferimento alle premesse di significativi e penalizzanti precedenti, resi anche dal Tribunale di Messina ove è pendente il presente giudizio. Infatti tutte le sentenze, in suo possesso, riguardanti altri Comuni del messinese coinvolti nello stesso procedimento evidenziano il rigetto dell'opposizione proposta dalle Amministrazioni Locali in quanto pongono l'accento sulla circostanza che le spese necessarie all'organizzazione del servizio idrico nonché quelle di funzionamento della segreteria, sono a carico dei Comuni, inclusi nell'ambito territoriale appartenente all'ATO 3, in quanto la convenzione di cooperazione era stata stipulata con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali. Nel caso in cui l'Ente non accettasse la proposta di mediazione potrebbe, infatti, ipotizzarsi un impegno economico per l'Ente di € 22.186,94 oltre l'instaurarsi di un ulteriore procedimento per gli anni dal 2013 al 2018 (le cui somme erano state già oggetto di formale richiesta da parte dell'ATO 3);
- **che** esperiti alcuni incontri, in data 23 giugno 2025, come da verbale comprensivo di accordo, agli atti del Servizio Contenzioso, si è pervenuti all'accordo di seguito sintetizzato:
 - ✓ *il Comune di Longi si obbliga al pagamento, in favore dell'ATO 3 – Servizio Idrico Integrato, della complessiva somma di € 15.000,00 a definitivo saldo e stralcio di ogni spettanza vantata dall'ATO 3 servizio idrico integrato con riferimento all'oggetto della presente procedura nonché alle ulteriori somme maturate nel periodo 2013/2018 che, in un'ottica conciliativa ed onde scongiurare successivi contenziosi, le parti convengono di inserire nel presente accordo;*
 - ✓ la superiore somma verrà corrisposta nei seguenti termini:
 - € 7.500,00, a titolo di acconto, entro il 15 agosto 2025;
 - € 7.500,00, a titolo di saldo, a seguito dell'approvazione del bilancio 2026 e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2026;

- ✓ *il giudizio, innanzi al Tribunale di Messina R.G. 7124/2014, verrà abbandonato e cancellato in quanto il D.I. presentato dall'ATO 3 – S.I.I. è da considerarsi rinunciato;*
- ✓ *le spese di mediazione per la presente procedura restano a carico di ciascuna parte;*

Tenuto conto:

- **che** l'istituto della mediazione è stato introdotto con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28 e con l'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n.69 è diventato obbligatorio;
- **che** il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5-quater, comma 2 del D. Lgs. n.28/2010);
- **che** ai sensi dell'art.116, comma 2 del c.p.c. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione può indurre il giudice a desumere argomenti di prova;
- **che** il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art.92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art.88 c.p.c. nonché per l'applicazione dell'art.96 c.p.c.;
- **che** qualora il mediatore formuli una proposta, in caso di rifiuto della stessa interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'art.13 del D. Lgs. n.29/2010 e le conseguenze ivi previste;
- **che** secondo quanto previsto dall'articolo 1965 del C.C. l'accordo di mediazione si configura come una forma di transazione. La transazione, infatti, è definita come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già avviata o ne prevengono una futura. Quest'assimilazione sottolinea l'importanza della mediazione come alternativa al contenzioso, in quanto non solo permette alle parti di risolvere la lite in modo rapido e conveniente ma garantisce stabilità agli accordi raggiunti;
- **che** tale accordo, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art.194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa;
- **che** l'accordo conciliativo così perfezionato dev'essere allegato al verbale di mediazione, stilato dal mediatore;
- **che** ai sensi dell'art.11, comma 1 del D. Lgs. n.28/2010 il verbale dev'essere sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali, sia nel caso di raggiungimento dell'accordo e sia nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa;
- **che** sempre l'art.11, comma 4 non indica il mediatore come pubblico ufficiale ma si limita a chiarire che è compito del mediatore certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti e dei rispettivi legali;
- **che** la disposizione di cui all'art.11, comma 4 rimanda all'art.357 del codice penale, definisce il pubblico ufficiale come un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e dotato di poteri autoritativi e certificativi, tra i quali rientra il potere di certificare l'autografia di una sottoscrizione;
- **che** ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.28/2010 l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali costituisce immediatamente titolo esecutivo con l'apposizione della clausola specifica *"Gli avvocati sottoscrivono il presente accordo per certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico"*;
- **che** il giudice del Tribunale di Forlì con la sentenza n.619/2023 ha chiarito che il mediatore è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e che il verbale di mediazione, in quanto atto del mediatore, è un atto pubblico, la cui efficacia probatoria è disposta dall'art. 2700 C.C.;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la parte pubblica e nel rispetto della normativa in materia di riparto delle competenze:

- accogliere tali documenti con atto della Giunta Comunale che faccia propria la volontà espressa dai rappresentanti dell'Ente in sede di mediazione;

- dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di pervenire alla liquidazione delle somme dovute all'ATO 3 – S.I.I. evitando l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Visti:

- le disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in particolare l'art. 32 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di *approvare transazioni, rinunce alle liti e costituzione di parte civile*;
- l'art. 48 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*", relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

PROPONE

1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di prendere atto**, altresì:
 - della nota del 27 maggio 2025, acquisita in pari data al n.5259 del protocollo generale dell'Ente, con la quale l'Avv. FERRAU' ha espresso il proprio motivato parere in relazione alla proposta formulata, in occasione dell'incontro tenutosi in data 16 giugno 2025, dal Commissario e Liquidatore Dr. Lentini suggerendo la risoluzione della controversia nell'attuale sede di mediazione facendo riferimento alle premesse di significativi e penalizzanti precedenti, resi anche dal Tribunale di Messina ove è pendente il presente giudizio. Infatti tutte le sentenze, in suo possesso, riguardanti altri Comuni del messinese coinvolti nello stesso procedimento evidenziano il rigetto dell'opposizione proposta dalle Amministrazioni Locali in quanto pongono l'accento sulla circostanza che le spese necessarie all'organizzazione del servizio idrico nonché quelle di funzionamento della segreteria, sono a carico dei Comuni, inclusi nell'ambito territoriale appartenente all'ATO 3, in quanto la convenzione di cooperazione era stata stipulata con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali. Nel caso in cui l'Ente non accettasse la proposta di mediazione potrebbe, infatti, ipotizzarsi un impegno economico per l'Ente di € 22.186,94 oltre l'instaurarsi di un ulteriore procedimento per gli anni dal 2013 al 2018 (le cui somme erano state già oggetto di formale richiesta da parte dell'ATO 3);
 - del verbale di mediazione del 23 giugno 2025, comprensivo di accordo, agli atti del Servizio Contenzioso, qui di seguito sintetizzato:
 - ✓ *il Comune di Longi si obbliga al pagamento, in favore dell'ATO 3 – Servizio Idrico Integrato, della complessiva somma di € 15.000,00 a definitivo saldo e stralcio di ogni spettanza vantata dall'ATO 3 servizio idrico integrato con riferimento all'oggetto della presente procedura nonché alle ulteriori somme maturate nel periodo 2013/2018 che, in un'ottica conciliativa ed onde scongiurare successivi contenziosi, le parti convengono di inserire nel presente accordo;*
 - ✓ la superiore somma verrà corrisposta nei seguenti termini:
 - € 7.500,00, a titolo di acconto, entro il 15 agosto 2025;
 - € 7.500,00, a titolo di saldo, a seguito dell'approvazione del bilancio 2026 e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2026;

- ✓ *il giudizio, innanzi al Tribunale di Messina R.G. 7124/2014, verrà abbandonato e cancellato in quanto il D.I. presentato dall'ATO 3 – S.I.I. è da considerarsi rinunciato;*
- ✓ *le spese di mediazione per la presente procedura restano a carico di ciascuna parte;*

3. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € 15.000,00 che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizi Finanziari 2025 e 2026.
4. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione ed a completa evasione dell'accorso allegato al verbale di mediazione del 23 giugno 2025.
5. **Di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

*La Responsabile del
Servizio Contenzioso
Dr.ssa Lazzara Maria*

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO
Arch. Lazzara Calogero

Lazzara

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 24/07/2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

(Carmelo CAPUTO)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carmelo Caputo', written over a horizontal line.

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 24-07-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Lidia ZINGALES)



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lidia Zingales', written over a horizontal line.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 132 DEL 25-07-2025

DALLE ORE 10,35 - ALLE ORE 10,50.

PROPOSTA N. 132 del 25.07.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Carmelo CAPUTO

L'Assessore Anziano
f.to Salvatore FABIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carmelo VERZI'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 25.07.2025 - Il Segretario Comunale – f.to *Dott. Carmelo VERZI'* _____

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale – *Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 25.07.2025.

Longi, li 25.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carmelo VERZI'

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA A.A. G.G. – Servizi alla Persona
Carmelo Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE